



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 442 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 19/02/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO AI SENSI ART. 175 - COMMA 5 quater - lett. c - DEL D.Lgs
267/2000

Onere: € 0 = IVA compresa.

Richiamate:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 18.12.2019, ha approvato il documento unico di programmazione 2020/2023, così come aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 18.12.2018, ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 399 del 23.12.2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Dirigente gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Visti:

- il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 secondo cui "le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto".
- l'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che competono, in assenza di disciplina, al Responsabile del Servizio Finanziario le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante dagli stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
- l'art. 187, comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";
- il vigente Regolamento di contabilità che, all'art. 14 comma 1, prevede che la variazione di bilancio in argomento è di competenza del direttore finanziario.

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 0013/20/DGC del 28/01/2020 ad oggetto "Approvazione prospetto aggiornato riguardante il "APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL "RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019" con la quale, ai sensi dell'art. 187 comma 3-quater del D. Lgs. 267/2000, si è provveduto ad approvare la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2019 sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 23.01.2020;

Constatato che al Servizio ragioneria è pervenuta dal Settore Biblioteche e Musei la richiesta di applicazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 di euro 8.539,54 derivante dalle entrate vincolate conseguenti al contributo MIBAC;

Verificato che tali somme risultano riportate nell'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, così come da allegato A alla già citata Delibera di Giunta Comunale n. 0013/20/DGC del 28/01/2020;

Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio 2020/2022, come risulta dall'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 0074/10/DCC del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di applicare la quota di € 8.539,54 di avanzo di amministrazione vincolato e di variare, ai sensi dall'art. 175 - comma 5 quater - lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli stanziamenti del Bilancio 2020/2022 competenza e cassa, così come da prospetto (**Allegato A**), che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di variare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175 - comma 9, il piano esecutivo di gestione 2020/2022 così come risulta dal citato (**Allegato B**);
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;
4. di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (**Allegato C**).
5. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Treviso in ottemperanza all'art. 1, comma 819 e seguenti della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
6. di comunicare il presente provvedimento al Servizio assegnatario del capitoli oggetto della presente variazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA